



CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 6 DEL 19/04/2019

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciannove** del mese di **Aprile** alle ore 14:00 nella Residenza Municipale.

Partecipa il Segretario

Generale DOTT. PICCOLI GIUSEPPE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Viste la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la legge 11 dicembre 2016 n. 232, la legge 27 dicembre 2017 n. 205 e la legge 30 dicembre 2018 n. 145;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Rilevato che il gettito TASI sarà destinato a coprire, in quota parte, i seguenti servizi indivisibili:

- illuminazione pubblica e servizi connessi €. 1.381.077,00
- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €. 145.427,00
- servizi demografici €. 526.051,00

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria, in quota parte, dei costi dei servizi indivisibili come sopra indicati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

? Fabbricati rurali ad uso strumentale: uno per mille (1‰);

? Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Beni merce): due virgola cinque per mille (2,5‰);

? Altri immobili: zero (0);

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale” approvato con deliberazione n. 32 del 20/05/2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Si propone l'adozione del presente provvedimento;

Dirigente Servizio Tributi
F.to Dr. Filippo Nesci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

? Vista la proposta del dirigente del Servizio Tributi sopra riportata;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale;

? Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Servizio Tributi;

? Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente Settore 8 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

? Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

? Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

? Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 11/04/2019 prot.17521:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare per l'annualità 2019 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate di seguito:

? Fabbricati rurali ad uso strumentale: uno per mille (1‰);

? Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Beni merce): due virgola cinque per mille (2,5‰);

? Altri immobili: zero (0);

3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della *TASI* e dell'*IMU*, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;

5. di delegare il Dirigente del Servizio Tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

6. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di, avente per oggetto quanto sopra indicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Data 08/03/2019 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT. FILIPPO NESCI</i>
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Data 08/03/2019 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI</i>
--	---

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

Il Segretario Generale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data 19/04/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Vibo Valentia li, 19/04/2019

Il Segretario Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

Letto e Sottoscritto

Il Commissario Straordinario
F.to DOTT. GIUSEPPE GUETTA

Il Segretario Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI